



# Comune di Olivadi

## Provincia di Catanzaro

Via Roma, 2 ☎ 0967633077 - Fax 0967955942

P.I. Comune 00362830796 C.F. 85000330796

www.comune.olivadi.cz.it – pec: comune.olivadi@asmepec.it



N. 07 DEL 18.04.2023	Oggetto: APPROVAZIONE PEF 2023 - PIANO TARI - TARIFFE 2023.
-------------------------	---

L'anno 2023 il giorno 18 del mese di aprile alle ore 17.35, nella a sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. Alla convocazione in sessione ordinaria, ed in seconda seduta, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N°	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
1	Nicola MALTA	X	
2	Emanuela DANIELE	X	
3	Nicola LOMBARDO	X	
4	Francesco MAZZOTTA	X	
5	Tiziana NICASTRO	X	
6	Rita PAPARAZZO	X	
7	Nicola SABATINO	X	
8	Anna Maria LO TARTARO		X
9	Francesco CHIARAVALLOTI		X
10	Adele CORASANITI		X
11	Antonio Salvatore SOVERETO		X

Presenti n. 7 assenti n. 4

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sindaco, Sig. Nicola Malta.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, il Segretario Comunale Dott. Mario Guarnaccia. Essendo legale il numero dei consiglieri presenti in sala, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla trattazione dell'oggetto, posto al quarto punto all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **PREMESSO CHE:**

- la Legge di Stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

1. l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
2. la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
3. il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

### **RICHIAMATI** in particolare:

- il comma 651 nel quale si stabiliscono i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

- il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori);

- il comma 662 il quale prevede che i comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell'art. 21 del vigente Regolamento del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

- il comma 683 in base al quale le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

**RICHIAMATO** l'art. 7 – comma 9 – del D.L.78/2015 che così recita: “All'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dopo il comma 654 è aggiunto il seguente: “654-bis. Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)””;

**RICHIAMATA** la Legge di Bilancio n.145 del 30 dicembre 2018 che non prevede la conferma del blocco dei tributi comunali per l'anno 2019, consentendo quindi alle amministrazioni comunali di aumentare le aliquote e le tariffe rispetto a quelle deliberate nell'anno 2015;

**RICHIAMATO** il comma 1093 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 – che proroga al 2019 la modalità di misurazione della TARI da parte dei comuni sulla base di un criterio medio-ordinario.

**CONSIDERATO** che l'art.1, comma 653, della legge 147/2013 aveva originariamente previsto l'obbligo di avvalersi, nella determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, anche delle risultanze dei fabbisogni standard e che l'applicazione della disposizione, è stata poi rinviata a decorrere dal 2018 dalla Legge 208/2015;

### **PRESO ATTO** che:

- l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

**VISTO** il nuovo metodo tariffario previsto da ARERA (autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente) attraverso cui sono stati forniti gli elementi necessari per coniugare le iniziative emanate dall'autorità con la normativa vigente

**VISTA** la delibera ARERA n. 303/2019/R/rif. relative alla nuova azione regolatoria sui rifiuti (monitoraggio, metodologia, tariffazione, attività informativa, confronto interistituzionale, validazione dati e approvazione piani finanziari per garantire coerenza tra corrispettivi e costi efficienti);

**VISTA** la circolare ANCI Lombardia, n.345 del 12.12.2019, nella quale si sono evidenziate le difficoltà incontrate dai comuni nell'applicazione della delibera ARERA 443/2019/R/rif del 31.10.2019 sul Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti.

**DATO ATTO** che tale azione ha permesso l'inserimento nel decreto fiscale di una norma che ha prorogato al 30 aprile 2021 i termini per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva;

**RICHIAMATE** altresì le circolari emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 2/DF e n. 3/DF, in merito all'efficacia delle deliberazioni relative alle entrate tributarie e alla copertura finanziaria dei rimborsi TARI da parte dei comuni;

**RILEVATA**, pertanto, la complessità e le difficoltà tecniche di attuazione, ad oggi, delle indicazioni fornite da ARERA che vanno comunque riviste;

**RITENUTO** di avvalersi della disposizione di cui al comma 169, art.1 della L.296/2006 che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."

#### **IN PARTICOLARE:**

1. a decorrere dal 2021, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i comuni approvano i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, con riferimento all'esercizio in corso dal 1° gennaio precedente. Nel caso in cui le delibere di cui al periodo precedente siano approvate successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, le relative variazioni contabili confluiscono nella prima variazione di bilancio utile;

#### **VISTI ED ACQUISITI:**

- il parere espresso sulla proposta della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267;

Con voti favorevoli unanimi;

### **D E L I B E R A**

1. di prendere atto di quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente trascritto quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di approvare, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della citata L. 296/06 e validare le tariffe e il piano finanziario 2023 che si allega alla presente;

3. di provvedere, se necessario, con successivi atti ad adottare e recepire le modifiche normative per esercitare le nuove facoltà dettate dalle regole applicative della Legge di bilancio 2021 definitivamente approvata, ai sensi dell'art. 169 della L. 206/2006;

4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle finanze sul portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. 214/2011) e della nota MEF del 28 febbraio 2014;

5. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm. ii..

COMUNE DI OLIVADI  
Provincia di Catanzaro

<b>N. 07</b> <b>Del 18.04.2023</b>	OGGETTO: APPROVAZIONE PEF 2023 - PIANO TARI - TARIFFE 2023.
---------------------------------------	---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE**

**(Art. 49, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)**

---

Si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma I°, del D. Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

---

*Olivadi,*

**IL RESPONSABILE  
DELL'AREA FINANZIARIA**  
F.to Dr. Vincenzo Passarelli

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Mario Guarnaccia

IL SINDACO

F.to Nicola Malta

---

**Relazione di pubblicazione**

Ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. n° 267/2000 certifico che, copia del presente verbale viene pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio on line, ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Mario Guarnaccia

---

Il Sottoscritto certifica che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio comunale è divenuta **ESECUTIVA**:

- dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi del terzo comma dell'art. 134 del D.Lgs. n° 267/2000;
- dichiarata immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Mario Guarnaccia